

CONSIGLIO DI STATO

VI sezione, 1 aprile 2009, n. 2040

Riguardo il rimborso da parte dello Stato per le spese relative allo straordinario elettorale, lo stesso è precluso solo nell'ipotesi di mancata presentazione nei termini del rendiconto alla Prefettura.

Il quantum del rimborso non può eccedere i limiti disciplinati dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8/93.

Al comune spetta il rimborso anche se nella delibera di autorizzazione preventiva all'effettuazione dello straordinario non sono specificati i nominativi e il numero di ore che ognuno dei dipendenti effettuerà.

FATTO

Oggetto dell'appello è la sentenza specificata in rubrica, con la quale il TAR dell'Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dal Comune di ... per l'annullamento del decreto del prefetto di Teramo ..., comunicato al Comune ..., di diniego di rimborso della spesa di ... sostenuta dal Comune per il lavoro straordinario effettuato da taluni dipendenti in occasione delle consultazioni referendarie.

Il primo giudice ha ritenuto arbitraria la pretesa dell'Amministrazione dell'interno, secondo la quale il rimborso delle spese sostenute dal Comune era subordinato alla circostanza che la deliberazione di autorizzazione preventiva all'effettuazione del lavoro straordinario, richiesta dall'articolo 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella L. 19 marzo 1993, n. 68, avrebbe dovuto contenere anche "i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e delle funzioni da assolvere". Ciò che conta, ad avviso del Tar, è solo che non sia stato superato il limite medio di spesa.

Omissis

L'appellante, che contesta le motivazioni contenute nella sentenza, propone il seguente motivo d'appello:

violazione e falsa applicazione dall'articolo 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella L. 19 marzo 1993, n. 68, in quanto il secondo comma della disposizione legislativa in questione richiede esplicitamente che nella delibera di giunta debbano "essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere" con l'ulteriore specificazione che "la mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso."

Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.

Omissis

DIRITTO

L'appello è infondato.

Omissis

La questione giuridica prospettata dall'Amministrazione dell'Interno consiste nel decidere se il diritto al rimborso sia o meno subordinato all'esistenza di un preventivo atto autorizzativo perfettamente conforme allo schema legislativo.

In realtà, il richiamato art. 15 si compone di più disposizioni.

Il comma 1, in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, consente ai comuni di autorizzare il personale addetto ai servizi elettorali ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, "lavoro straordinario entro il limite medio di spesa".

Omissis

Il comma 2 precisa la competenza ad adottare l'autorizzazione, i destinatari ed contenuti dell'atto, tra i quali annovera "i nominativi del personale previsto" e precisa, nel secondo periodo che "la mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso".

Il comma 3, infine, stabilisce che "le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso."

Ora, i primi due comma rimuovono ostacoli di ordine normativo che si frappongono all'esercizio del potere di spesa da parte dei comuni e dettano una disciplina che assume una rilevanza specifica, alla luce dell'attuale assetto della Repubblica configurato dall'art. V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nell'ambito della funzione di controllo sull'attività amministrativa di detti enti; funzione che non è compresa nelle competenze riservate all'amministrazione dello Stato. Mentre, solo il terzo comma regola i rapporti tra Comuni e Stato, ai fini del rimborso delle spese sostenute.

Se ne deduce chiaramente come, sotto il profilo formale, il diritto al rimborso è precluso solo dalla mancata presentazione del rendiconto entro il termine di sei mesi. Mentre, per quel che concerne il quantum del rimborso, in base al principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 della Costituzione), si può trarre la ragionevole conclusione che questo non può superare il tetto stabilito dal comma 1.

Omissis

L'appello, pertanto, deve essere respinto.

Omissis